TRIBUNALE di GROSSETO
ESECUZIONI MOBILIARI
N.R.E.M. 104/2026

Il GE,

esaminati gli atti del processo di espropriazione mobiliare in epigrafe promosso da XXXXXXXXXXXXXX difeso dall'avv. XXXXXXXXX nei confronti di XXXXXXXXXX;

letta l'istanza di vendita dei beni mobili pignorati;

visti gli artt. 530 e 532 c.p.c.;

ORDINA

la vendita dei beni mobili descritti nel processo verbale di pignoramento,

DISPONE

che la stessa sia eseguita, anche in più separati lotti ed anche tramite gara telematica (art. 530 – 6° co. c.p.c.) **a mezzo del COMMISSIONARIO, ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI GROSSETO, AL PREZZO NON INFERIORE RISPETTO A QUELLO RISULTANTE:**

1. **DAL VERBALE DI PIGNORAMENTO;**
2. **DALLA CONSULTAZIONE DI RIVISTE SPECIALIZZATE (I CUI ESTREMI DEBBONO ESSERE RESI NOTI) SULLE QUOTAZIONI DEI BENI MOBILI REGISTRATI;**
3. **DALLA STIMA DI ESPERTO, OVE NON SIA POSSIBILE DETERMINARE IL VALORE NEI MODI INDICATI SUB 1) e 2), LA CUI NOMINA DEVE ESSERE RICHIESTA AL G.E.;**

CONCEDE

All'I.V.G. **il termine finale non superiore a sei mesi** per l'espletamento delle operazioni di vendita.

L'I.V.G., designato custode, provvederà al trasporto dei beni mobili nella propria sede ovvero a custodirli nei luoghi dove si trovano nei casi in cui: 1) risultino difficilmente trasportabili sia pur con l'impiego di mezzi usualmente utilizzabili; 2) per la esiguità del valore del compendio pignorato; 3) quando la natura dei beni ne consigli la vendita in loco. Nei predetti casi la custodia rimarrà a carico dell'esecutato e/o della persona nominata dall'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento, salva l'ipotesi di esplicita richiesta di asporto, presentata dalla parte procedente, con relativa anticipazione delle spese.

Fa obbligo all'I.V.G. di osservare tutte le disposizioni di cui all'art. 533 c.p.c. e di depositare presso la Cancelleria la documentazione delle operazioni di vendita da eseguirsi, previa pubblicità, prima della data fissata per la vendita mediante i seguenti adempimenti:

tramite INTERNET sui siti www.fallcoaste.it, www.astagiudiziaria.com e/o in sala aste;

tramite PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (art. 490 comma 1 c.p.c. in vigore dal 20.02.2018) sul sito https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page, con relativa anticipazione delle spese da parte del creditore, per i soli beni mobili registrati.

In caso di espropriazione di **BENI MOBILI REGISTRATI IL CUI VALORE SUPERI I 25.000 EURO,** un avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, unitamente a copia dell'ordinanza del Giudice e della stima redatta ai sensi dell'art. 173 bis delle disposizioni di attuazione dell'attuale codice, è inserito in appositi siti internet almeno 45 (quarantacinque) giorni prima del termine per la presentazione delle offerte.

Nel rispetto della normativa sulla privacy **DEI SOGGETTI ESECUTATI,** il nominativo non deve essere menzionato. Il prezzo ricavato dalla vendita deve essere versato nelle forme dei depositi giudiziari.

Concede giorni 30 all'I.V.G. per provvedere alla ricognizione dei beni pignorati.

Significa alle parti che, qualora la vendita non avvenisse a prezzo di stima e le stesse non fossero interessate ad una eventuale assegnazione dei beni pignorati, lo stesso I.V.G., ***senza ulteriore provvedimento da parte di questo Giudice,*** fissi nuovi esperimenti di vendita senza

incanto, esonerandolo, visto il caso specifico, dall'effettuazione della relativa pubblicità almeno 10 (dieci) giorni prima, **PER DUE VOLTE CONSECUTIVE** al prezzo ribassato, per la prima volta del **50%** e per la volta successiva del **20%** rispetto al valore precedente, depositando in Cancelleria, conclusi gli esperimenti di vendita, la relazione con allegati i relativi adempimenti.

Qualora tutti i tentativi di vendita risultassero negativi, l'I.V.G. potrà vendere i beni pignorati **AL MIGLIORE OFFERENTE,** previa comunicazione al creditore procedente ed agli eventuali creditori intervenuti, ferma restando la facoltà per costoro di chiedere l'assegnazione dei beni pignorati a prezzo di stima.

AUTORIZZA

l'I.V.G., in caso di necessità, a richiedere l'assistenza della Forza Pubblica e del fabbro per accedere al luogo di custodia.

INVITA

i creditori, nell'ipotesi che abbiano interesse, a presentare istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c., almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la vendita, al fine di evitare provvedimenti seriali di rinvio della vendita, peraltro non previsti dal codice di rito.

ORDINA

al creditore procedente di versare all' Istituto Vendite Giudiziarie, quando questo lo richieda, il deposito forfettario previsto dall'art.31 del D.M 109/1997, avvertendolo che, in caso di inottemperanza, la presente ordinanza di vendita diverrà inefficace e di provvedere, a vendita avvenuta, alla cancellazione dell'eventuale pignoramento iscritto.

DISPONE

che se la vendita non avrà luogo per estinzione del procedimento esecutivo o per altre cause non dipendenti dall'Istituto, a quest'ultimo sia dovuto dal creditore e/o debitore l'8% ovvero il 5% sul pignorato, a seconda che i beni siano stati trasportati o meno presso i locali dell'I.V.G. come previsto dall'art. 33 del D.M 109/97.

Dispone, altresì, che il creditore procedente anticipi ex art. 90 c.p.c. le spese necessarie all'asporto e trasporto dei beni che richiedano l'impiego di mezzi diversi da quelli usati dall'Istituto (art. 521 c.p.c.).

Autorizza, all'esito delle operazioni di vendita, la cancellazione dell'atto di pignoramento eventualmente trascritto sul compendio trasferito.

Si comunichi alle parti costituite.

Grosseto, lì 30.03.2026

Il GE
dott. Roberto Lisci